



COMUNE DI RIVA DEL GARDA

PROVINCIA DI TRENTO

CAP 38066

Telefoni (0464) 573888 - Telefax (0464) 552410

Codice Fiscale 84001170228

Partita I.V.A. 00324760222

**CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E
GIARDINI**

2018 -2020

Riva del Garda, marzo 2018
prot. n. 201800010388

**U.O. MANUTENZIONE, SERVIZI E QUALITA' URBANA
f.to geom. Ida Pancheri**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
- Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
- Art. 3 – Obblighi
- Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
- Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto
- Art. 6 – Durata del contratto
- Art. 7 – Importo del contratto
- Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto
- Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
- Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
- Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto
- Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore
- Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dalcontratto
- Art. 16 – Subappalto
- Art. 17 – Tutela dei lavoratori
- Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto
- Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati
- Art. 20 – Sicurezza
- Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore
- Art. 22 – Garanzia definitiva
- Art. 23 – Obblighi assicurativi
- Art. 24 – Penali
- Art. 25 – Risoluzione del contratto
- Art. 26 – Recesso
- Art. 27 – Definizione delle controversie
- Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 29 – Spese contrattuali
- Art. 30 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip
- Art. 31 – Norma di chiusura

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di manutenzione ordinaria parchi e giardini.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui all'art. 1, le modalità, condizioni e luoghi di esecuzione sono descritti nel capitolato parte tecnica.

Art. 3 – Obblighi

a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*”;
 - b) la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “*Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento"*”;
 - c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
 - d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
 - e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*”;
 - f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;
 - g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”;

- h) le norme del codice civile;
- 2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolo, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
- 3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto

- 1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - a) il capitolo speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica)
 - b) l'elenco prezzi provinciale vigente (<http://www.elencoprezzi.provincia.tn.it>) che debitamente integrato con le lavorazioni specificatamente individuate costituisce *'l'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto'*;
 - c) la lettera d'invito;
 - d) l'offerta economica della Impresa aggiudicataria
 - e) il DUVRI;
- 2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, ad eccezione del capitolo speciale, dell'elenco prezzi unitari e del DUVRI, a condizione che siano conservati dall'amministrazione aggiudicatrice e controfirmati dall'appaltatore.
- 3. Il contratto è stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016

Art. 6 – Durata del contratto

- 1. Il periodo di validità temporale del contratto è pari ad **anni tre (3)** e decorre dall'avvio delle prestazioni come risultante da apposito verbale e/o ordinativi e con scadenza al 31 dicembre 2020; se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, la Stazione appaltante non avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l'Impresa aggiudicataria sarà obbligata a continuarlo per un periodo stabilito dalla Stazione appaltante (necessario per le operazioni di gara) e comunque non superiore a mesi 6 (sei), alle stesse condizioni contrattuali e operative vigenti alla data di scadenza. Il contratto, comunque, perviene a scadenza senza alcun onere di preavviso da parte della stazione appaltante, alla naturale scadenza o, comunque, ad esaurimento dell'importo complessivo.

Art. 7 – Importo del contratto

- 2. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolo, si intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Art. 8 – Direttore dell'esecuzione del contratto

- 1. Il responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso nei casi previsti dalle Linee Guida ANAC in materia di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 9 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Per le modalità di consegna e inizio lavori si rinvia all'art. 8 della parte tecnica del presente capitolo.

Art. 10 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 11 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 12 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto all'art. 16, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, sarà effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo.
2. I pagamenti sono disposti previa accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accettare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolo.
3. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell'art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sosponderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
6. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'appaltatore per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'accertamento della regolare esecuzione finale/collaudo.
7. Il pagamento è sospeso nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:
 - a) per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati alle opere preesistenti e a terzi;
 - b) per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a concessione di proroghe.

Art. 13 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 14 – Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8 bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

Il comma 1 (vedi anche l'art.106, comma 1, lettera d, n. 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) si applica anche per le vicende soggettive delle mandanti; nei casi di avvalimento, si applica anche per le vicende soggettive delle ausiliarie; nei casi di consorzi, si applica anche per le vicende soggettive delle consorziate esecutrici del servizio.

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e

opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

Art. 16 – Subappalto

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopraccitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, come previsto all'art. 12, comma 1.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Art. 17 – Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

Art. 18 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale 2/2016 e s.m., avuto riguardo al punto 5 dell'Atto di indirizzo fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 5 novembre 2010, all'allegato 1 del Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e relativo atto aggiuntivo di data 9 giugno 2015, nonché alla deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative. Tale contratto è stato individuato fra i contratti collettivi nazionali e rispettivi accordi integrativi territoriali stipulati a livello nazionale e applicati in via prevalente sul territorio provinciale.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci, come individuate dall'intesa territoriale fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL permessi per riduzione di orario di lavoro ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.
2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà una quota (c.d. "indennità appalto") che sarà riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell'appalto di servizi di interesse provinciale. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.
3. Ai sensi del punto 2 della citata intesa territoriale del 21 febbraio 2013, qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità di appalto non verrà incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 19 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella Provincia autonoma di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5% delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precise unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso

di applicazione della clausola di imposizione, di cui al precedente articolo, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale turnover del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. L'appaltatore è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori svantaggiati le condizioni economiche-normative di cui al precedente articolo 18.

Art. 20 – Sicurezza

1. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m..

Art. 21 – Elezione di domicilio dell'appaltatore

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 22 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Si rinvia all'art. 8.2 della lettera di invito per le modalità di costituzione, reintegro e integrazione del contratto.

Art. 23 – Obblighi assicurativi

A copertura della attività previste dal presente Contratto, l'Appaltatore, prima della sottoscrizione del Contratto e comunque prima dell'inizio del Servizio, in caso di consegna anticipata, dovrà esibire una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d'Opera con massimale non inferiore a:

- Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT): Euro 3.000.000,00 unico per sinistro;
- Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO): Euro 3.00.000,00 unico per sinistro.

Tale polizza dovrà essere formulata in forma “loss occurrence” (l'operatività della garanzia sarà rivolta ai sinistri avvenuti durante il periodo di validità della polizza, a prescindere dalla data della formulazione della richiesta di risarcimento, fermi comunque i limiti temporali di legge in materia di prescrizione del diritto) dovrà essere vigente a partire dalla decorrenza del Servizio in appalto e fino alla conclusione dello stesso, anche a mezzo di successive polizze/rinnovi, purché ne sia mantenuta in modo documentato la continuità.

Tra le altre, dovrà inoltre essere prevista copertura per:

- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o a seguito di sinistro garantito in polizza.

La polizza non potrà prevedere franchigie e/o scoperti complessivamente superiori ad €. 5.000,00 che rimarranno comunque a carico dell'Appaltatore, anche verso terzi danneggiati.

La garanzia Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) dovrà inoltre essere valida anche per volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, compresi eventuali subappaltatori, di cui l'Appaltatore si avvalga, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la “Clausola di Buona Fede INAIL”

Le condizioni di polizza saranno sottoposte al preventivo ed insindacabile gradimento dell'Amministrazione, fermo comunque che l'operatività o meno della polizza assicurativa non libera l'Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Le parti, successivamente alla stipula del contratto, si impegnano a concordare con il Comune una procedura di gestione delle pratiche di danno.

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il complesso delle sue attività operante anche ai fini del presente appalto, dovrà comunque fornire copia attestante il rispetto delle condizioni sopra specificate.

La polizza non dovrà prevedere pattuzioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli altri documenti che formano parte integrante dei documenti contrattuali.

In ogni caso l'Appaltatore, non appena a conoscenza di eventuali sinistri, è tenuto a segnalare all'Amministrazione Comunale eventuali danni a terzi e si impegna a fornire il supporto e la documentazione necessaria per il buon esito della gestione del sinistro.

Tutto quanto premesso fermo il rispetto delle assicurazioni obbligatorie per legge di cui l'Appaltatore sarà responsabile anche per conto di eventuali subappaltatori.

Pertanto l'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l'esecuzione dei Servizi, per colpa o negligenza tanto sua che per colpa o dolo dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o subappaltatori, ad anche come semplice conseguenza dei Servizi stessi.

Art. 24 – Penali

Le singole infrazioni ai patti contrattuali, da contestare per iscritto all'Appaltatore da parte del Responsabile del Procedimento o suo delegato sono soggette alle seguenti penalità:

- in caso di ritardo o incompletezza del servizio derivante da negligenza dell'appaltatore, verrà applicata, a giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori una penalità, per ogni infrazione rilevata, nell'importo da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 400,00 in relazione alla gravità della mancanza o in caso di reiterata contestazione.

In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell' Amministrazione, l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'ammontare delle penalità applicate dalla S.A alla Ditta viene detratto dalla prima rata successiva di pagamento del corrispettivo e l'Appaltatore, se il caso lo richiede, è tenuto a produrre regolare documentazione fiscale.

Per le inadempienze gravi o negligenza recidiva tale da recare grave pregiudizio all'interesse della Stazione Appaltante, il Comune si riserva il ricorso a quanto previsto dall'art. 24 del presente Capitolato Unica formalità preliminare è la diffida ad adempiere da parte del Responsabile del Procedimento. Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o trascurato servizio a spese dell'Appaltatore. Rifusione spese e pagamento danni verranno applicati mediante corrispondente incameramento della cauzione definitiva e, occorrendo, anche mediante ritenute sulle rate del corrispettivo di appalto non ancora erogate in sede di predisposizione del certificato di pagamento bimestrale.

Art. 25 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b) ingiustificata sospensione del servizio;
 - c) subappalto non autorizzato;
 - d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 15 del presente capitolato;
 - e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave danno alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 13, comma 3, del presente capitolato;
 - g) applicazione di penali tali da superare il limite del 10% dell'affidamento;
 - h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - j) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto nei termini stabiliti all'art. 8 comma 4 della parte tecnica del presente capitolato;
 - m) inosservanza ripetuta delle prescrizioni contenute nel presente capitolato
3. Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'appaltatore.

Art. 26 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 28 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s.m..
2. L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).
I. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Riva del Garda, identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

- II. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla con il Comune di Riva del Garda della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- III. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comune di Riva del Garda.”.
3. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
 4. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.
 5. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'appaltatore deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
 6. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) n. 7413044D6B.

Art. 29 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

Art. 30 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 31 – Norma di chiusura

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel capitolato, nella lettera di invito e negli allegati di gara.

- PARTE TECNICA -

INDICE

- Art. 1 Oggetto, luogo di esecuzione e durata
- Art. 2 Ammontare dell'appalto
- Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto
- Art. 4 Invariabilità dei prezzi
- Art. 5 Specifiche esecutive degli interventi
- Art. 6 Materiali d'uso e attrezzature
- Art. 7 Disposizioni generali riguardanti il contratto
- Art. 8 Consegna e inizio dei lavori
- Art. 9 Specifiche esecutive degli interventi
- Art. 10 Norme di sicurezza generale
- Art. 11 Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza
- Art. 12 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza
- Art. 13 Identificabilità dei lavoratori
- Art. 14 Rappresentanza dell'Amministrazione Comunale e Controllo del servizio
- Art. 15 Divieto di sospendere o di ritardare gli interventi
- Art. 16 Qualità e accettazione di materiali in genere
- Art. 17 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Art. 1

Oggetto e luogo di esecuzione

1. Le prestazioni oggetto del presente capitolato riguardano l'esecuzione dei lavori relativi alla conservazione e manutenzione di aree verdi, aiuole, siepi, viali alberati, alberature in parchi e giardini scuole, vie, strade, rotatorie, piazze e altri luoghi di proprietà del Comune o in uso al Comune di Riva del Garda.
2. Gli ambiti interessati dai vari servizi attengono a :
 - *verde pubblico* (aiuole, alberature, giardini pubblici, parchi urbani e naturali, parchi e giardini storici, spiagge, verde scolastico, verde annesso agli impianti sportivi, aree verdi diverse, verde pensile);
 - *verde stradale* (alberature stradali, aiuole, rampe, rotatorie stradali, parcheggi e spazi pertinenziali della rete stradale cittadina);
 - *aree a verde* ricadenti nell'ambito di pertinenze di edifici della PA.
3. La tipologia dei lavori da eseguire attengono essenzialmente, ma non esclusivamente a:
 - fornitura e messa a dimora di alberi ed arbusti;
 - realizzazione e manutenzione dei tappeti erbosi;
 - cura e manutenzione delle alberature stradali e dei rispettivi alloggiamenti;
 - cura e manutenzione piante: difesa fitosanitaria, potature, concimazioni, zappettature, ecc..
 - trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro sito;
 - abbattimento alberi ed estrazione e/o fresature di ceppaie;
 - controllo fitopatologico della vegetazione con trattamenti tempestivi da effettuare;
 - difesa fitopatologia di piante di qualsiasi specie e tipo;
 - cura e manutenzione di aiuole e fioriere;
 - irrigazione di soccorso con acqua trasportata con autobotte;
 - ulteriori servizi aggiuntivi che si rendessero necessari in situazioni di particolare emergenza (quali ad esempio condizioni meteoriche avverse, raffiche di vento, nevicate ecc..) al fine di rimuovere situazioni di pericolo per la sicurezza di cose o persone.
4. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari di progetto e/o di riferimento inerente alla manutenzione del verde comunale, ovvero, a categorie di lavoro analoghe; richiederanno l'opera di maestranze specializzate e generiche adeguate, nonché l'adeguato l'impiego di mezzi ed attrezzature, in funzione della tipologia di lavoro.
5. Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dalla D.L. nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
6. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di includere altre e/o speciali lavorazioni che si rendano necessarie per una corretta esecuzione a regola d'arte dei lavori previsti.
7. Ogni intervento per l'esecuzione di tali opere, sarà preventivamente autorizzato per iscritto mediante appositi ordinativi.
8. Ai sensi del comma 4 dell'art 52. della LP 26/1993 l'esecuzione delle opere, dei lavori e delle forniture sarà realizzato sulla base di apposita perizia che individui i lavori, le prestazioni e le forniture, ai sensi comma 4 art 52 della LP 26/93 e s.m.
9. Ciascun intervento attuativo potrà essere ordinato in momenti successivi senza alcuna garanzia di continuità dei lavori, sia in termini temporali che logistici.
10. L'operatore economico esecutore deve curare, se del caso all'interno del contratto, l'eventuale ricevimento in cantiere dei materiali, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o a piè d'opera, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L., e dovrà

provvedere alla loro custodia fino alla messa in opera. Rimane stabilito che sarà a carico dell'operatore economico ogni responsabilità per smarrimenti, perdite, furti, incendi o qualsiasi eventuale danno.

11. Gli operatori economici concorrenti nel formulare l'offerta devono tenere conto dei particolari oneri organizzativi derivanti dalla necessità di eseguire interventi in più fasi e mediante la contemporanea pianificazione e allestimento operativo di più cantieri sul territorio comunale. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto dovrà, pertanto, organizzare i cantieri in maniera adeguata ed integrata, evitando ogni possibile interferenza e ritardo e/o conseguenza negativa fra gli interventi commissionati con contratti attuativi del presente appalto, anche nel caso in cui gli stessi siano stati contestualmente affidati e/o siano in corso d'isecuzione.

12. L'operatore economico è tenuto, quindi, a immettere nella produzione dei lavori di ogni singolo cantiere risorse, maestranze, strumenti e mezzi, sufficienti, autonomi ed indipendenti, evitando promiscuità e commistione fra gli stessi, tenendo distinti e disgiunti apparati produttivi e separate contabilizzazioni.

13. La mancata ottemperanza dell'impresa alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale e, qualora reiterata, costituirà motivo di risoluzione dell'affidamento

Art. 2 Ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo massimo riferito all'intera durata triennale del rapporto contrattuale, è stabilito in Euro 126.000,00 oltre IVA di legge e comprensivo degli oneri interferenziali previsti ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell'ambito dei contratti attuativi, articolato in Euro 42.000,00 per ciascun esercizio 2018/2019/2020.

2. Tale importo non è vincolante per il Comune che attiverà i contratti attuativi solo con riferimento alle effettive specifiche necessità e disponibilità finanziarie e quindi sarà tenuto esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni effettivamente disposte tramite gli ordinativi /comunicazioni scritte che individueranno nello specifico i lavori da realizzare, in base alle necessità rilevate sulle infrastrutture comunali e regolarmente eseguite dall'impresa durante il periodo di vigenza contrattuale.

3. Le eventuali economie risultanti alla scadenza rimarranno, pertanto, nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale che non sarà tenuta a corrispondere all'impresa alcuna indennità e/o rimborso di sorta.

4. Gli interventi dei successivi contratti attuativi saranno remunerati a misura, con applicazione dei prezzi indicati nell'elenco prezzi unitari di progetto di cui al successivo art. 3 a base di gara, al netto del ribasso di aggiudicazione, cui saranno sommati gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso e l'IVA.

5. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta

Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente a misura, quindi l'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.

2. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara sull'*Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegato - costituito dal* Elenco Prezzi Provinciale - (di cui all'art. 13 della LP 26/1993 e s.m. - <http://www.elencoprezzi2018.provincia.tn.it/>) vigente al momento dell'indizione dell'appalto ed integrato con le lavorazioni specificatamente individuate - determinerà i prezzi contrattuali che verranno applicati alle singole quantità eseguite. Sulle opere compiute ed i materiali verrà applicato il ribasso offerto, mentre sui costi manodopera e gli oneri della sicurezza, ancorchè desunti dall'Elenco Prezzi Provinciale, non verrà applicato il ribasso offerto.

Art. 4 Invariabilità dei prezzi

Tutti i prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all'articolo 1.

I prezzi unitari di aggiudicazione compensano:

- i costi dei materiali ed ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali perdita, spreco, quant'altro), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
- i costi di mano d'opera – adeguatamente qualificata in relazione alle lavorazioni – e di idonei mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazione sociali, per l'illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno e quant'altro;
- i noli ed ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte;
- tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi

Art. 5 Specifiche esecutive degli interventi

1. I lavori dovranno essere eseguiti dall'impresa con un adeguato organico e con idonea dotazione di attrezzature tecniche; con organizzazioni, procedimenti, sistemi e materiali di buon livello qualitativo, conformemente alle indicazioni e disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. L'impresa ha inoltre l'obbligo di osservare tutte le migliori regole dell'arte e della tecnica costruttiva e manutentiva.

2. E' obbligo dell'impresa di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni vigenti e che subentreranno nel corso dei lavori, ai regolamenti comunali in materia di edilizia, polizia urbana, igiene, imposta di consumo sui materiali, nonché a tutte le prescrizioni di Legge in materia di esecuzione dei lavori pubblici, ed in particolare alle Leggi ed ai Regolamenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.

3. Sono a carico dell'impresa tutte le opere provvisionali, armature, ponteggi, scale, protezione e qualsiasi altro onere, anche se necessari per lavori di manutenzione di lieve entità.

4. L'impresa è contrattualmente responsabile della perfetta rispondenza degli interventi eseguiti ai preventivi predisposti, ai tracciati, ai disegni ed agli ordini di servizio impartiti.

5. La determinazione del termine di esecuzione di ciascun intervento è di esclusiva competenza della Direzione Lavori che terrà conto della definizione dei tempi di realizzazione dello specifico intervento, della natura e della complessità dell'intervento medesimo, del periodo stagionale, delle

eventuali situazioni di urgenza, delle particolari necessità organizzative di persone e mezzi occorrenti, nonché di ogni altra circostanza pertinente. L'appaltatore avrà, di norma, la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

6. Laddove richiesto l'impresa è tenuta a collaborare fattivamente con la stazione appaltante per la definizione, sulla base dei criteri obiettivi precisati al comma precedente, dei tempi di realizzazione degli interventi.

7. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

8. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione contestuale di altre opere ed alla consegna di altri concomitanti interventi, senza che l'impresa possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

9. Per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, la cui immediata esecuzione è necessaria per evitare o ridurre danni a persone e a cose, l'impresa è obbligata al più rapido ed adeguato intervento dietro semplice comunicazione verbale, anche telefonica, della D.L., prescindendo, in questo caso, dalle formalità preliminari disposte in precedenza. Tali lavori dovranno essere iniziati al massimo entro sei ore dalla comunicazione.

10. L'orario per lo svolgimento di tutti i lavori dovrà essere compreso fra le 07:00 e le 19:00 durante tutti i giorni tranne i festivi. L'intervento nei giorni festivi sarà limitato a lavori di somma urgenza, al fine di eliminare il rischio di incolumità pubblica. L'utilizzo delle attrezzi meccaniche/elettriche per gli interventi sarà limitato dalle ore 7:30 alle ore 17:30. tutte le operazioni devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza e prevenzione di infortuni sugli ambienti di lavoro

11. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante arboree così come per attrezzi ludici e arredi vari ed impianti di irrigazione, presenti all'interno delle aree a verde pubblico.

12. Le lesioni ai tronchi, così come i danneggiamenti alle strutture di cui sopra dovranno essere prontamente segnalate all'Amministrazione che provvederà alla valutazione economica del danno a carico dell'impresa ed alla programmazione degli interventi di ripristino.

13. Ciascun ordinativo indicherà i lavori da eseguirsi, il termine ultimo per dar corso ai lavori nonché il termine concesso per l'esecuzione degli stessi. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione della penale prevista nel presente Capitolato.

Art. 6 **Materiali d'uso e attrezzi**

L'Impresa deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per l'esecuzione dei lavori con mezzi di proprietà o dei quali possa disporre in base a qualsiasi titolo giuridico idoneo ed a proprio rischio.

Eventuali prodotti chimici per gli interventi fitosanitari dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge in materia nazionali e comunitarie ed essere utilizzati con le esatte concentrazioni e le modalità di impiego prescritte dal produttore. L'impresa dovrà sottoporre all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori e in seguito ad ogni variazione, ovvero quando richiesto dalla D.L., le

schede tecniche e le schede di sicurezza, redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti che intende impiegare.

L'Ufficio comunale preposto si riserva la possibilità di controllare l'idoneità dei prodotti effettuando, ove occorra, prelievi a campione; in caso di esito sfavorevole dei controlli di idoneità, l'impresa dovrà immediatamente sostituire i prodotti risultati non idonei con altri corrispondenti.

L'Impresa aggiudicataria dovrà inoltre fornire copia dei Certificati di Conformità e schede tecniche dettagliate delle attrezzi e dei macchinari che saranno impiegati per le operazioni di manutenzione ordinaria del verde.

Gli attrezzi e le macchine, la loro scelta, le loro caratteristiche tecniche e il loro impiego dovranno essere perfettamente compatibili con le caratteristiche dei luoghi in cui verranno impiegati, dovranno essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato e dotati di accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e/o terzi da eventuali infortuni.

Tutte le macchine e le attrezzi impiegate nell'espletamento dei lavori dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di sicurezza e protezione di lavoratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.

Art. 7 **Disposizioni generali riguardanti il contratto**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

2. Inoltre con la sottoscrizione si conferma l'accettazione da parte dell'impresa medesima di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possano influire sulla esecuzione e sul costo delle opere, per cui l'impresa non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e per i conseguenti oneri sostenuti.

3. In particolare non potrà essere sollevata alcuna eccezione e/o richiesta di oneri aggiuntivi in merito a:

- frammentazione dei lavori in più interventi sparsi sul territorio ancorché limitati all'ambito territoriale operativo del Comune di Riva del Garda e relative frazioni;
- consegna dei lavori autorizzata in tempi diversi con successive comunicazioni e/o verbali di consegna parziale ai sensi del primo periodo del comma 6 dell'art 154 del DPR 207(2010);

4. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono, con riferimento ad ogni intervento, l'immediata esecuzione dei lavori.

5. L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento del contratto, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore sarà unico responsabile - tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del contratto, resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate

dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l'esecuzione del Servizio in modo non continuativo, limitando l'attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati;

- mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'Amministrazione, di chiedere l'allontanamento di quei operatori incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all'Amministrazione;
- eseguire tutte le opere provvisionali e l'installazione di segnalazioni necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo alle aree verdi e ai tratti stradali interessati dall'esecuzione ed in presenza di traffico;
- fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio, senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell'Ufficio di cui sopra
- esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con l'Amministrazione Comunale , al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;
- utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifica attività richiesta nelle prescrizioni tecniche Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati sono compensati all'interno delle singole voci dell'appalto.

Per l'espletamento dei servizi in oggetto del presente Capitolato l'Appaltatore si obbliga al rispetto delle seguenti condizioni:

- deve osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie del personale contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, contro la tubercolosi e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
- deve adottare nell'esecuzione del servizio tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità del personale, dei dipendenti pubblici e di terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevati l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto al controllo del servizio;
- si obbliga ad attuare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'appalto, e, nei confronti dei soci, condizioni normative ed economiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, durante il periodo di svolgimento del servizio, alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare ed applicare, nei confronti del proprio personale, tutte le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, indipendentemente dalla struttura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sindacale;
- la Stazione Appaltante, in caso di violazione di cui ai precedenti articoli e commi e previa contestazione all'Appaltatore delle inadempienze valevole quale costituzione in mora agli effetti di cui all'art. 1219 del Codice Civile o denunciate dal Servizio Provinciale del Lavoro, sosponderà l'emissione dei mandati di pagamento per un ammontare corrispondente alle inadempienze fino a che dal Servizio suddetto non sia stato accertato che è stato corrisposto ai

dipendenti quanto loro è dovuto ovvero che la vertenza è stata definita. Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, nemmeno a titolo di risarcimento danni;

- l'Appaltatore, dovrà osservare e far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi e regolamenti nonché le ordinanze sindacali, regionali o prefettizie, emanate od emanande, che abbiano attinenza con i servizi assunti;
- l'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente per iscritto all'Unità Operativa Manutenzioni, Servizi e Qualità urbana tutti i danni a manufatti di proprietà pubblica e destinati ad uso pubblico, ai fini della loro riparazione o per gli accertamenti del caso, con particolare riguardo per l'impianto automatico di irrigazione e per le attrezzature presenti nelle aree a gioco. La ditta aggiudicataria è altresì tenuta alla comunicazione tempestiva al Controllore del Servizio di tutti gli incidenti o danni nei riguardi di persone, cose, animali. L'Appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Controllore del Servizio, per iscritto anche a mezzo e-mail, tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati durante l'espletamento del servizio, possano pregiudicare il regolare adempimento dello stesso;
- l'Appaltatore deve avere un recapito operativo con presenza di personale d'ufficio o quantomeno fornito di segreteria telefonica e deve fornire alla Stazione appaltante un indirizzo e-mail e un recapito telefonico o di telefono cellulare al fine di poter rispondere tempestivamente alle richieste di intervento.

L'Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione ed esecuzione del Servizio.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi e dei lavori dell'appalto di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii).

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell'inizio e della fine dell'attività del personale addetto all'erogazione delle prestazioni.

L'Appaltatore dovrà garantire, un congruo numero di risorse in relazione alla complessità e alla tipologia delle prestazioni affidate.

Le risorse dovranno essere di professionalità adeguata in relazione alla prestazione richiesta, dotati delle necessarie abilitazioni ed assicurati a termini di legge.

Il personale che per motivate ragioni non fosse ritenuto di gradimento dall'Amministrazione dovrà essere sostituito.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento dei Servizi devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore eccetto quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali

Sono in particolare a carico dell'Appaltatore gli oneri approssimativamente indicati:

- tutte le eventuali prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione come definiti nel presente capitolato Tecnico in particolare in merito all'idoneità dei mezzi impiegati;
- le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- le spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo presenti o prodotti;

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto concerne le prestazioni affidate nel rispetto delle modalità previste nel presente Capitolato, degli obblighi contrattuali e della Vigente Normativa.

Art. 8

Consegna e inizio dei lavori

1. Considerata la natura dei lavori caratterizzata da interventi successivi frazionati nel tempo l'esecuzione di ciascun lavoro ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegne, risultanti da appositi e successivi ordinativi.
2. L'esecuzione dei lavori potrà avere inizio dopo la stipula del formale contratto e comunque, con particolare riferimento a ciascun lavoro ordinato, solo in seguito a consegna risultante da apposito verbale o ordinativo.
3. Ciascun ordinativo indicherà i lavori da eseguirsi ed il termine per l'esecuzione degli stessi.
4. Se nel giorno fissato e comunicato per la consegna di ciascun lavoro l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 2 giorni e non superiore a 10, decorso inutilmente il quale la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale o ordinativo, a pena di decadenza.

Art. 9 **Specifiche esecutive degli interventi**

1. I lavori dovranno essere eseguiti dall'impresa con un adeguato organico e con idonea dotazione di attrezzature tecniche; con organizzazioni, procedimenti, sistemi e materiali di buon livello qualitativo, conformemente alle indicazioni e disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori. L'impresa ha inoltre l'obbligo di osservare tutte le migliori regole dell'arte e della tecnica costruttiva e manutentiva.
2. E' obbligo dell'impresa di uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le prescrizioni vigenti e che subentreranno nel corso dei lavori, ai regolamenti comunali in materia di edilizia, polizia urbana, igiene, imposta di consumo sui materiali, nonché a tutte le prescrizioni di Legge in materia di esecuzione dei lavori pubblici, ed in particolare alle Leggi ed ai Regolamenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/08.
3. Sono a carico dell'impresa tutte le opere provvisionali, armature, ponteggi, scale, protezione e qualsiasi altro onere, anche se necessari per lavori di manutenzione di lieve entità.
4. L'impresa è contrattualmente responsabile della perfetta rispondenza degli interventi eseguiti ai preventivi predisposti, ai tracciati, ai disegni ed agli ordini di servizio impartiti.
5. La determinazione del termine di esecuzione di ciascun intervento è di esclusiva competenza della Direzione Lavori che terrà conto della definizione dei tempi di realizzazione dello specifico intervento, della natura e della complessità dell'intervento medesimo, del periodo stagionale, delle eventuali situazioni di urgenza, delle particolari necessità organizzative di persone e mezzi occorrenti, nonché di ogni altra circostanza pertinente. L'appaltatore avrà, di norma, la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei Lavori, non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
6. Laddove richiesto l'impresa è tenuta a collaborare fattivamente con la stazione appaltante per la definizione, sulla base dei criteri obiettivi precisati al comma precedente, dei tempi di realizzazione degli interventi.

7. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

8. L'Amministrazione si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione contestuale di altre opere ed alla consegna di altri concomitanti interventi, senza che l'impresa possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

9. Per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, la cui immediata esecuzione è necessaria per evitare o ridurre danni a persone e a cose, l'impresa è obbligata al più rapido ed adeguato intervento dietro semplice comunicazione verbale, anche telefonica, della D.L., prescindendo, in questo caso, dalle formalità preliminari disposte in precedenza. Tali lavori dovranno essere iniziati al massimo entro sei ore dalla comunicazione.

10. L'orario per lo svolgimento di tutti i lavori dovrà essere compreso fra le 07:00 e le 19:00 durante tutti i giorni tranne i festivi. L'intervento nei giorni festivi sarà limitato a lavori di somma urgenza, al fine di eliminare il rischio di incolumità pubblica. L'utilizzo delle attrezzi meccaniche/elettriche per gli interventi sarà limitato dalle ore 7:30 alle ore 17:30. tutte le operazioni devono essere eseguite in condizioni di massima sicurezza e prevenzione di infortuni sugli ambienti di lavoro

11. Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante arboree così come per attrezzi ludici e arredi vari ed impianti di irrigazione, presenti all'interno delle aree a verde pubblico.

12. Le lesioni ai tronchi, così come i danneggiamenti alle strutture di cui sopra dovranno essere prontamente segnalate all'Amministrazione che provvederà alla valutazione economica del danno a carico dell'impresa ed alla programmazione degli interventi di ripristino.

13. Ciascun ordinativo indicherà i lavori da eseguirsi, il termine ultimo per dar corso ai lavori nonché il termine concesso per l'esecuzione degli stessi. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione della penale fissata all'art. 12 del presente Capitolato.

14. Durante l'esecuzione dei lavori devono essere rispettate le norme contenute nel "Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde urbano pubblico e privato", approvato con Deliberazione del C.C. n. 312 dd. 25.09.2009, in particolare a quanto contenuto nella parte III - Aspetti economici e sociali 3.1. Danni, indennizzi e sanzioni.

Art. 10 **Norme di sicurezza generale**

1. Gli interventi affidati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore predisponde per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

4. La prestazione dei servizi manutentivi dovrà ottemperare alle norme di sicurezza sul lavoro dettate dal Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n° 81 (Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n° 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); a titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le principali misure di sicurezza che, nella fattispecie, dovranno essere attentamente considerate dall'appaltatore:

- le macchine e le attrezzature dovranno essere conformi alla direttiva specifica CE e alla direttiva macchine secondo le disposizioni di legge vigenti;
- i lavoratori dovranno essere dotati dei DPI minimi previsti dalla normativa vigente;
- i dispositivi di sicurezza presenti sulle macchine non possono esser rimossi, neanche temporaneamente;
- la macchina deve essere dotata di dispositivo contro la proiezione dei materiali;
- rispetto della distanza di sicurezza di lavoro da altre persone;
- obbligo di adottare i provvedimenti consigliati dalla normativa per diminuire l'intensità dei rumori e delle vibrazioni dannose al lavoratore (cfr. D.L. 277/91 art. 38 e ss. E D. Lgs. 81/08);
- ogni gruppo di lavoro dovrà essere fornito di pacchetto di medicazione;
- nell'ambiente di lavoro dovranno essere installati opportuni cartelli di segnalazione dei pericoli previsti nell'uso dei materiali e degli attrezzi impiegati e delle prescrizioni d'uso degli indumenti ed ausili protettivi;

5. Altre indicazioni

- il titolare della ditta o suo delegato dovrà verificare che il personale sia sempre dotato dei D.P.I. e che le attrezzature impiegate siano efficienti e rispondenti alla normative vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- obbligo di predisporre e mettere in atto tutte le misure di sicurezza necessarie ad eliminare o ridurre i rischi di investimento indotti dalla presenza dei mezzi necessari allo svolgimento delle operazioni manutentive, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008; l'appaltatore dovrà in ogni caso sempre assicurarsi che durante il movimento dei mezzi all'interno delle aree oggetto di intervento le vie di percorrenza siano libere e quindi dovrà essere sempre presente personale della ditta a terra che vigili durante il movimento dei mezzi;
- obbligo di predisporre idonea delimitazione dell'area oggetto di intervento con recinzione avente caratteristiche idonee in modo da impedire l'accesso agli estranei ed assicurare la sicurezza sia degli utenti che dei lavoratori, nell'osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalle norme vigenti del Codice della Strada;
- obbligo di osservare le indicazioni/prescrizioni previste nel DUVRI predisposto per l'espletamento del presente servizio, se presenti rischi interferenziali.

Art. 11 Piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza

1. L'appaltatore ha l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici, nonché una copia del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. Per ogni singolo intervento ordinato dalla stazione appaltante e prima dell'inizio dei relativi lavori l'appaltatore ha l'obbligo di provvedere ad integrare e/o aggiornare il piano di sicurezza di cui al comma 1 dello stesso sulla base degli interventi programmati ed autorizzati.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

Art. 12 Osservanza e attuazione del piano di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

4. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la ditta aggiudicataria dovrà elaborare e presentare il documento di valutazione dei rischi, i criteri adottati, le misure preventive e protettive attuate, i Dpi adottati, i programmi e le misure da attuare per migliorare i livelli di sicurezza. Deve contenere inoltre le misure per la loro attuazione e chi vi deve provvedere, indicando i nominativi di chi ha partecipato alla valutazione (Rspp, Rls, medico competente), le mansioni che espongono a rischi specifici che richiedono attenzione particolare.

Art. 13 Identificabilità dei lavoratori

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono indicate al verbale di consegna lavori.

2. L'appaltatore ha l'obbligo della tenuta del "Libro del personale" ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui all'articolo 43 della legge, di seguito denominato "libro" utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia. Nel libro sono riportati i contenuti previsti dall'art. 106 del D.P.P. 11/05/2012, n. 9- 84/Leg.

Art. 14 Rappresentanza dell'amministrazione comunale e controllo del servizio

L'Amministrazione Comunale indicherà il Responsabile del Procedimento, che sarà un dipendente della Amministrazione, al quale sarà demandato il compito di effettuare verifiche analoghe a quelle di cui all'Art.1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il Responsabile del Procedimento provvederà a:

- seguire l'esecuzione delle prestazioni affidate, verificando il rispetto delle disposizioni e dei tempi contrattuali
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze

Tali attività potranno anche essere delegate in tutto o in parte.

Il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi di un Tecnico di direzione del servizio (denominato a Direttore Lavori o DL) individuato in un dipendente comunale di livello adeguato per l'operatività dell'Appalto, per la vigilanza e controllo della regolare effettuazione del servizio, dal quale la ditta appaltatrice dipenderà direttamente per tutte le disposizioni che l'Amministrazione vorrà emanare nei riguardi del servizio oggetto dell'appalto.

Il Comune può altresì, in ogni momento, disporre ispezioni e controlli in tutte le fasi del servizio: in ragione di ciò l'Appaltatore è obbligato ad osservare tutte le indicazioni ed i suggerimenti che il Tecnico di direzione del servizio riterrà utili adottare e prescrivere in funzione dell'ottimizzazione del servizio e della buona conservazione del proprio patrimonio.

Inoltre il Tecnico di direzione del servizio può verificare in qualsiasi momento che le operazioni affidate vengano svolte diligentemente ed in conformità al Capitolato, con redazione di reporting periodici, e segnalando all'Amministrazione comunale appaltante eventuali situazioni ritenute pregiudizievoli per il migliore risultato del servizio.

Art. 15 **Divieto di sospendere o di ritardare gli interventi**

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni affidate con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale.

La sospensione o il ritardo per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione Comunale a mezzo PEC, non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Nel caso di interruzione delle lavorazioni od insufficienza del medesimo che dia luogo a penale secondo il presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione Comunale, previa comunicazione, anche a mezzo PEC, è sin da ora autorizzata a attivare interventi sostituiti addebitando ogni onere, spesa e danno emergente all'Appaltatore, provvedendo all'escussione della relativa cauzione, fatta salva ogni altra azione legale.

Art. 16 **Qualità e accettazione di materiali in genere**

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla stazione appaltante.
2. Qualora la stazione appaltante rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, vi è la facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.
4. L'accettazione dei materiali non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Art. 17 **Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a dirigere, in cantiere, i lavori per il tramite del proprio titolare o di un suo rappresentante debitamente delegato, di riconosciuta competenza; dovrà eseguire le opere a regola d'arte, secondo i requisiti richiesti; dovrà eseguire direttamente i lavori principali, adottando impianti e attrezzature adeguate: qualora faccia ricorso a ditte specializzate per opere minori particolari, risponderà direttamente della buona e regolare esecuzione dei lavori.

2. E' obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, sui posti di lavoro o in vicinanza di essi, per garantire l'incolumità delle persone. L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente della stabilità dell'opera sia civilmente sia penalmente tenendo sollevate e indenni, per qualsiasi infortunio o evenienza, anche nei confronti di terzi, l'Amministrazione.

3. Oltre agli oneri generali prescritti e a quelli particolari inerenti alle singole operazioni, da eseguirsi in base al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico e spese dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo di appalto i seguenti ONERI O OBBLIGHI:

- a) L'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, quali:
 - protezione e recinzione in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei;
 - passaggi e allacciamenti stradali provvisori, ma in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque siano autorizzate ad accedervi;
 - allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili necessari per il funzionamento del cantiere, e le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai sopradetti servizi;
 - la fornitura di tutte i materiali di consumo, attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti, ecc., necessari per l'esecuzione dei lavori, manutenzione segnaletica e sicurezza del lavoro;
 - l'adozione di tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e delle persone, addetti ai lavori, e dei terzi comunque presenti o passanti dal luogo di lavoro e per evitare danni ai beni pubblici o di interesse pubblico e privato;
 - l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute da osservare nei luoghi di lavoro e/o nei cantieri temporanei o mobili;
- b) L'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale dovrà essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali per una corretta, buona e tempestiva esecuzione delle opere appaltate con risultati efficaci; la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale; tali mezzi sono comunque soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della stazione appaltante.
- c) La prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare: tracciamenti; picchettazioni; apposizione di capisaldi; livellazioni; misurazioni; rilevamenti; verifiche; saggi; accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna; attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo.
- d) L'Appaltatore è tenuto ad effettuare a proprie spese, nel corso dell'esecuzione dei lavori, le indagini di controllo e verifica che si riterranno necessarie, nonché a controllo dei materiali impiegati o da impiegarsi (acciaio, leganti e conglomerati cementizi e bituminosi, miscele inerti e quanto altro aggiudicato opportuno)
- e) Non verrà accordato all'Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

5. Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- a) L'Appaltatore è obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
 - b) L'Impresa è obbligata a collocare le tabelle indicative del cantiere entro 5 gg. dalla data del verbale di consegna e comunque in momento antecedente all'inizio dei lavori. Tali tavole, di dimensioni non inferiori a 1,00 x 1,00 m e nei colori rosso e bianco dovranno essere collocate in sito ben visibile. Per il contenuto di detta tabella si rimanda alla circolare del Ministro dei LL.PP. 1 giugno 1990 n° 1729 e la stessa dovrà essere conforme all'art. 30 del regolamento del Codice della Strada; l'Impresa esecutrice dovrà ordinare le prescritte tavole corrispondenti alle specifiche tecniche richieste dalle disposizioni vigenti.
 - c) E' fatto assoluto divieto all'Impresa di servirsi dell'opera di personale della Stazione appaltante.
 - d) L'Impresa è obbligata al mantenimento del transito sulle vie pubbliche e private interessate alle lavorazioni, nonché al mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni esistenti.
 - e) L'impresa è obbligata, a fine lavori, a ripristinare a sua cura e spese i cippi, eventualmente rimossi e/o danneggiati che delimitano l'area ricevuta in consegna dalla Stazione appaltante per la realizzazione dell'opera.
 - f) A lavori ultimati e prima della consegna dell'opera e/o di parti di esso l'impresa dovrà provvedere alla pulizia generale ed accurata dell'area di lavoro, in modo da acconsentire l'immediata utilizzazione.
 - g) Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere incluse nell'appalto tutte le eventuali assistenze murarie necessarie ad un corretto inserimento delle suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a perfetta regola d'arte.
 - h) Sono compresi nel contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolo speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste di cui agli ordini di servizio e relativi progetti e/o perizie
 - i) L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
6. Tutti gli oneri specificati nei precedenti commi si intendono compensati nel prezzo risultante dal elenco prezzi di progetto al netto del ribasso.